

**CONVENZIONE**  
**PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST- LAUREAM**  
**PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA**  
**PROFESSIONE DI PSICOLOGO**  
*D.M. 239/1992 – D.P.R. 328/2001*

**TRA**

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi (di seguito denominata Università) - Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) e di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) - con sede in Roma, Via Plinio, 44 rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti nata a Roma il 27/01/1941;

e

L'A.S.L. V.C.O. del Verbano Cusio Ossola, con sede legale in Omegna (VB), via Mazzini 117, cap. 28887, C.F e P.I 00634880033, legalmente rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore Generale dott. Angelo Penna, nato a Biella (BI) il 18/11/1962, C.F. PNNNGL62S18A859N, e domiciliato per l'incarico come sopra.

- Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- Visto** D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.
- Visto** il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni (L. 170/2003)
- Visto** il D.M. 22 ottobre 2004 n.270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- Viste** le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- Preso Atto** che, nelle citate Linee Guida, il CNOP ha previsto, in relazione al nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270/2004, che il semestre di tirocinio utile per l'accesso alla sezione B e l'anno di tirocinio previsto per l'accesso alla sezione A dovranno essere svolti in maniera continuativa e ininterrotta, sottolineando l'impossibilità di cumulare periodi distinti di tirocinio per raggiungere l'annualità prevista per la sezione A;
- Tenuto conto** conto che nel medesimo documento il CNOP ha stabilito che i tirocini potranno iniziare esclusivamente dopo il conseguimento della laurea, in linea con quanto previsto dalla Certificazione Europea in Psicologia – Europsy

**Vista** La Convenzione tra l'Università degli Studi Guglielmo Marconi e l'Ordine degli Psicologi del Lazio;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

Nel presente documento il termine tirocinio identifica il tirocinio professionale o praticantato che la normativa vigente definisce quale requisito di ammissione all'esame di Stato per la sezione B e la sezione A dell'Albo degli Psicologi (DM 239/92, DPR 328/2001, L. 170/2003);

### **Articolo 2**

Ai sensi della normativa vigente, l'Azienda/Ente si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture e su proposta dell'Università soggetti in tirocinio professionale finalizzato all'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi.

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio post-lauream.

Le Parti convengono che l'Azienda/Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno, fermo restando il rispetto di quanto indicato dal decreto n. 142 del 25 Marzo 1998, art. 1.

### **Articolo 3**

Le Parti convengono che la presente Convenzione, relativa alle attività di tirocinio post-lauream, non può dar luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Azienda/Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

### **Articolo 4**

L'Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione B ha la durata di sei mesi continuativi e si svolge presso un'unica sede riconosciuta, con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;

Il Programma di Tirocinio per la Sezione B, corrispondente a 500 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività professionali di uno dei due settori in cui si articola la sezione B dell'Albo degli Psicologi, individuati dalla L. 170/2003, art.3 comma 1 – quinquies.

### **Articolo 5**

L'Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione A ha la durata di due semestri continuativi con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;

Il Programma di Tirocinio per la sezione A, corrispondente a 1000 ore complessive di attività supervisionata, deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:

- a) Psicologia clinica
- b) Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
- c) Psicologia generale
- d) Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.

Il tirocinio può essere svolto per un anno continuativo nello stesso Ente e con lo stesso supervisore, purché sia rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio.

### **Articolo 6**

Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente/Azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dal Supervisore e dal Tirocinante un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato:

- a. il nominativo del tirocinante
- b. il nominativo del Supervisore
- c. il periodo di svolgimento del tirocinio
- d. le aree relative a ciascun semestre di tirocinio
- e. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio (distinti per i due semestri)
- f. le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- g. gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile
- h. gli obblighi del tirocinante

Tale Progetto Formativo, unitamente all'Autorizzazione al Tirocinio, dovrà essere firmato dal Responsabile della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla Domanda di Tirocinio che il laureato farà, secondo le scadenze previste, presso l'Ufficio Tirocini dell'Università.

### **Articolo 7**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è supervisionata da un Tutor/Supervisore designato dal soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo;

La funzione di Supervisore può essere svolta da personale che appartenga al profilo professionale di psicologo, iscritto all'Albo A da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda/Ente, anche in rapporto di convenzione o consulenza documentabile e per un numero di ore non inferiore a 20.

A ciascun Supervisore non possono essere assegnati più di due tirocinanti nello stesso semestre, indipendentemente dal numero di sedi in cui lo stesso Supervisore operi.

### **Articolo 8**

Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata e firmata dal Tutor sul "Libretto-Diario di Tirocinio" rilasciato al tirocinante dall'ufficio competente dell'Università;

Sarà compito del tirocinante consegnare tale libretto alla Segreteria Studenti, insieme ad una relazione sulle attività svolte (3-5 cartelle a semestre) controfirmata dal tutor;

Alla fine dell'attività formativa, l'Azienda/Ente consegnerà al tirocinante un attestato di frequenza con la Firma del Responsabile aziendale e del Supervisore designato dall'Azienda/Ente, con l'indicazione del periodo e delle ore svolte dal tirocinante. Sarà compito del tirocinante consegnare tale attestato alla Segreteria Tirocini dell'Università per gli adempimenti amministrativi.

### **Articolo 9**

Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva;

La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. L'impegno settimanale del tirocinio non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 30, possibilmente articolate in 5 giorni settimanali. Le assenze, per giustificati motivi, non possono superare 1/3 delle ore previste.

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati seguendo le indicazioni del Supervisore, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti della sede e nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;

Durante lo svolgimento del tirocinio professionale il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora la presenza o le attività del tirocinante contrastino con gli obiettivi della Sede, questa può sospendere o revocare il tirocinio. Del provvedimento viene data immediata e motivata comunicazione scritta all'Università.

### **Articolo 10**

L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico, i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università;

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo.

### **Articolo 11**

La presente convenzione, decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare ed ha la durata di anni 1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno tre mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.-. Può essere rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.

### **Articolo 12**

#### **(Riservatezza)**

Tutte le informazioni, le procedure adottate ed i documenti relativi all'attività dell'Università e agli studenti, di cui l'Ente dovesse venire a conoscenza nell'attuazione ed esecuzione del rapporto contrattuale in oggetto, sono strettamente confidenziali e l'Ente si impegna a non divulgarne il contenuto e/o a farne divulgare il contenuto a terzi senza previa autorizzazione dell'Università, anche successivamente al termine del rapporto contrattuale oggetto della presente Convenzione.

In relazione al suddetto trasferimento di dati, l'Università, con il presente atto, nomina l'Ente quale Responsabile del Trattamento.

Analogo obbligo di riservatezza viene assunto dall'Università in relazione ai dati ed alle informazioni personali relative ai dipendenti e/o collaboratori dell'Ente.

### **Articolo 13**

#### **(Trattamento dei dati)**

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 4, lettera a) del G.D.P.R. per interessato si intende la persona fisica, identificata o identificabile, cui appartengono i dati personali, con ciò escludendosi la persona giuridica;

- ai sensi del Considerando 14 del G.D.P.R. *“la protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali. Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”*;

e considerato che:

- nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato tra le Parti in virtù della presente Convenzione, l'Università può venire a conoscenza, per mezzo di comunicazioni ad opera dell'Ente, di dati personali (e.g. nominativo, indirizzo email aziendale, recapito telefonico ecc.) riferiti a dipendenti, consulenti, collaboratori o terzi che hanno o hanno avuto rapporti con l'Ente nell'ambito della sua attività economica, che rivestiranno la qualifica di tutor, quali responsabili della didattica e dell'organizzazione dello svolgimento del tirocinio,

l'Università, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (qui di seguito *General Data Protection Regulation*, per brevità **“G.D.P.R.”**) e delle disposizioni nazionali, di tempo in tempo, applicabili, fornisce di seguito alcune informazioni circa il trattamento dei dati personali degli Interessati:

- a) L'Università degli Studi Guglielmo Marconi (Tel. 06.377251 - Fax 06.37725212 – e-mail: info@unimarconi.it), con sede legale in Roma, Via Plinio n. 44, in persona del Direttore Generale, Dott. Alessio Acomanni, è titolare del trattamento (qui di seguito **“Titolare del Trattamento”**) dei dati personali che riguardano gli Interessati, come sopra individuati, e che, in adempimento della presente Convenzione l'Ente, ha fornito o fornirà al Titolare del Trattamento.
- b) Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'Avv. Luca Mirabelli (e-mail: dpo\_gdpr@unimarconi.it).
- c) Le categorie di dati appartenenti agli Interessati (di seguito congiuntamente **“Dati Personali”**) che verranno trattati dal Titolare del Trattamento sono:
  - 1) Dati comuni:
    - nome e cognome;
    - indirizzo e-mail e numero di telefono.
- d) I Dati Personali degli Interessati sono raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento per le seguenti finalità:
  - 1) provvedere alla gestione del servizio di tutorato in favore degli studenti;
  - 2) garantire il corretto espletamento delle procedure di natura organizzativa ed amministrativa per gli adempimenti connessi alla piena attuazione del servizio di tutorato tra lo studente ed il Titolare del Trattamento;
  - 3) nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del servizio di tutorato, per altre finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti;
- e) I Dati Personali degli Interessati saranno raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del G.D.P.R. e della normativa nazionale applicabile per l'esecuzione della presente Convenzione tra l'Ente ed il Titolare del Trattamento, in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.
- f) I Dati Personali degli Interessati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui alla lettera d) a dipendenti e collaboratori del Titolare del Trattamento, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.  
L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del Trattamento è conoscibile a mera richiesta presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, Via Plinio n. 44 – 00193 Roma, o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: personale@unimarconi.it.
- g) I Dati Personali degli Interessati così raccolti potranno essere comunicati dal Titolare del Trattamento ai seguenti soggetti (di seguito **“Destinatari”**):

- Pubbliche Amministrazioni, Enti locali ed Organi istituzionali allo scopo di eseguire obblighi di legge per esigenze relative all'esecuzione della presente Convenzione tra l'Ente ed il Titolare del Trattamento e/o per esigenze di tipo istituzionale, amministrativo, operativo e gestionale connesse e/o strumentali alla piena attuazione della presente Convenzione;
  - Amministrazione Finanziaria, Autorità Giudiziaria nonché tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione dei dati dell'Interessato sia obbligatoria per legge, regolamento e/o normativa comunitaria;
  - organismi sindacali o patronali;
  - istituti di assicurazione per la definizione di eventuali pratiche di risarcimento danni;
  - persone fisiche o giuridiche che, anche in forza di contratto con il Titolare del Trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare del Trattamento.
- h) I Dati Personali degli Interessati potranno, altresì, essere trasferiti dal Titolare del Trattamento verso Paesi terzi ove quest'ultimo ha o avrà le proprie sedi. Il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche nel caso in cui tale Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato in quanto avviene in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del G.D.P.R..
- In mancanza di una decisione ai sensi dell'art. 45 del G.D.P.R., il Titolare del Trattamento potrà trasferire i Dati Personali degli Interessati verso un Paese terzo solo se sussistono le garanzie e le condizioni di cui all'art. 49 del G.D.P.R..
- i) La gestione e la conservazione dei Dati Personali degli Interessati avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare del Trattamento e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del Trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia ed Olanda. Resta in ogni caso inteso che il Titolare del Trattamento, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server anche in Paesi extra-UE, assicurando in tal caso, sin d'ora, che tale trasferimento avvenga in conformità alle disposizioni di legge applicabili e/o stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
- j) I Dati Personali degli Interessati così raccolti saranno conservati dal Titolare del Trattamento per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità descritte alla lettera d), nonché al fine di esercitare o difendere in giudizio i propri diritti. Decorso tale termine di conservazione, i Dati Personali degli Interessati saranno distrutti o resi anonimi. I Dati Personali degli Interessati conservati dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all'art. 89, par. 1, del G.D.P.R. saranno oggetto di pseudonomizzazione, purché la finalità statistica possa essere conseguita in tal modo.
- k) Gli Interessati hanno diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
- l) Gli Interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudizio alla liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
- m) Gli Interessati hanno il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la Protezione dei Dati Personali (<http://www.garanteprivacy.it>).
- n) La comunicazione dei Dati Personali da parte dell'Interessato al Titolare del Trattamento per le finalità di cui alla lettera d) costituisce un requisito necessario per l'espletamento del servizio di tutorato in favore degli studenti, senza la quale non è possibile procedere alla sua erogazione.
- o) Ai sensi dell'art. 21 del G.D.P.R. il Titolare del Trattamento informa, altresì, l'Interessato che è suo diritto opporsi in qualsiasi momento:
- per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;

- al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano effettuato per finalità di marketing, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
- per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano per fini statistici.

p) Ai sensi dell'art. 34 del G.D.P.R. l'Interessato ha il diritto di essere informato, senza giustificato ritardo, dal Titolare del Trattamento nel caso in cui si verifichi una violazione dei propri Dati Personali e tale violazione sia suscettibile di presentare un rischio elevato ai propri diritti e libertà, salvo che sussista una delle condizioni previste al comma 3 dell'art. 34 citato.

I diritti sopra esposti potranno essere esercitati dall'Interessato scrivendo a mezzo posta a: Università degli Studi Guglielmo Marconi, Via Plinio n. 44 – 00193 Roma, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: [dpo\\_gdpr@unimarconi.it](mailto:dpo_gdpr@unimarconi.it).

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori (e di qualsiasi altro soggetto interessato alla comunicazione dei dati all'Università), nell'ambito delle proprie procedure interne, e/o comunque nei modi ritenuti più opportuni, il contenuto della presente informativa e di aver ottenuto da questi soggetti il consenso alla relativa comunicazione al Titolare del Trattamento ai sensi delle normative applicabili. Conseguentemente l'Ente si obbliga a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

#### **Articolo 14 (Norme finali)**

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L.196/97 non sarà in alcun caso considerato né esplicazione di rapporto di lavoro subordinato, né attività lavorativa ad altro ruolo prestata, né contratto di formazione lavoro, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Conseguentemente dette attività non saranno soggette né a forme retributive né a contributi previdenziali e assistenziali. Il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo e non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità di cui all'art. 1.

Tutta la documentazione relativa agli atti inerenti al tirocinio è depositata presso l'ufficio Tirocinio e/o presso l'archivio dell'Università.

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "soggetto ospitante" e una all'Università.

Data \_\_\_\_\_

Firma per l'Università \_\_\_\_\_ Timbro

Firma per l'azienda/Ente \_\_\_\_\_ Timbro

## SCHEDA INFORMATIVA AZIENDA

(DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE)

AZIENDA : A.S.L. V.C.O. (Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola)

### Legale Rappresentante

Cognome : PENNA Nome : ANGELO

Luogo e Data di Nascita : Biella (BI) – 18/11/1962

### Sede Legale

Via G. MAZZINI n° 117

CAP 28887 Città OMEGNA Prov. VB

Telefono 0323.868178 Fax 0323.643020

Sito web aziendale : [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)

E-mail aziendale .....E-mail PEC [protocollo@pec.aslvco.it](mailto:protocollo@pec.aslvco.it)

### Sede Operativa

(non compilare se uguale alla sede legale)

Via ..... n° .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Telefono ..... Fax .....

### Recapito Corrispondenza

Via G. Mazzini n° 117

CAP 28887 Città OMEGNA Prov. VB

**Settore attività: SANITA'**

**Partita IVA** |\_0\_|\_0\_|\_6\_|\_3\_|\_4\_|\_8\_|\_8\_|\_0\_|\_0\_|\_3\_|\_3\_|

### **Nominativo del referente aziendale per l'Università**

**dott.ssa Rosa Rita Varallo**

Funzione Aziendale Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto SOS Formazione

Telefono 0323.868372 Fax 0323.868331

E-mail [varallo@aslvco.it](mailto:varallo@aslvco.it)

Nel caso di Enti privati allegare:

L'atto costitutivo dell'Ente (la cui costituzione deve risalire ad almeno tre anni).

Descrizione delle attività svolte dall'Ente negli ultimi tre anni.

Nel caso di Scuole o Istituti di formazione anche **espressa dichiarazione** che i tirocinanti **non potranno partecipare a corsi di formazione a pagamento.**

- Si dichiara che sono rispettati i limiti indicati dall'art. 1 comma 3 del DM 25.3.1998 n. 142
- Il sottoscritto autorizza l'Università degli Studi Guglielmo Marconi al trattamento dei propri dati personali in conformità al D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") ed al Regolamento (UE) n. 679/2016 ("G.D.P.R.").

Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante